



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**CRITERI PER LA VALUTAZIONE E L'ISTRUTTORIA DEI PIANI DI REGOLAZIONE
DELL'OFFERTA DEI FORMAGGI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA**

(articolo 126 quinquies del Reg. (CE) 1234/2007- D.M. 12/10/2012)

Al fine di valutare i piani di regolazione dell'offerta del formaggio DOP o IGP (di seguito Piano) e la loro conformità alle linee guida di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 0015164 del 12/10/2012, il Comitato, istituito con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 002696 del 11/03/2013, verifica che il Piano risponda alle seguenti condizioni.

1. SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DEL PIANO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 delle linee guida allegate al DM 12/10/2012 sono legittimati a presentare i piani di regolazione dell'offerta di formaggio DOP o IGP:

- le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'art. 122, par. 1, lett. a) Reg. (CE) 1234/2007;
- le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'art. 123, par. 4, Reg. (CE) 1234/2007;
- i gruppi di operatori di cui art. 3, par. 1, punto 2 del Reg. (UE) 1151/2012;

2. OGGETTO ED OBIETTIVI DEL PIANO

Il Piano deve disciplinare l'offerta di un solo formaggio DOP o IGP.

Il piano stabilisce le norme di regolazione produttiva rivolte ad adeguare l'offerta del prodotto alla domanda, al fine di garantire valore aggiunto e mantenere la qualità dei formaggi che beneficiano di una DOP o IGP, tendendo a definire un punto di equilibrio produttivo.

Il piano deve essere approvato dall'organo decisionale del soggetto proponente.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

3. ACCORDO PREVENTIVO

L'applicazione del Piano è soggetta all'esistenza di:

- 1) un accordo preventivo di adesione al piano di regolazione dell'offerta che deve essere sottoscritto dai 2/3 dei produttori di latte o dai loro rappresentanti che rappresentino almeno i due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio
- 2) un accordo preventivo di adesione al piano di regolazione dell'offerta che deve essere sottoscritto da almeno 2/3 dei produttori del formaggio che rappresentino almeno i 2/3 della produzione del formaggio.

L'adesione all'accordo deve avvenire:

- per i produttori singoli, attraverso la sottoscrizione di specifica dichiarazione;
- per le cooperative e Organizzazioni di Produttori, attraverso la deliberazione dell'organo decisionale che specifichi l'elenco dei produttori coinvolti.

I dati produttivi e le informazioni di cui sopra devono riferirsi all'anno precedente alla presentazione del Piano.

4. DURATA DEL PIANO

Il Piano può avere una durata massima di tre anni e può essere rinnovato dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta.

I tre anni decorrono dalla data del provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di approvazione del Piano.

5. CARATTERISTICHE DEL PIANO

Il piano deve :

- 1) contenere un'accurata analisi del mercato del settore, con l'elaborazione dei dati disponibili, che motivi l'adozione del piano stesso e che tratti:
 - la possibile evoluzione delle condizioni dell'offerta e della domanda sia sul mercato interno



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

che sul mercato internazionale;

- l'impatto del piano sul mercato con particolare riferimento alla zona interessata;
- le destinazioni alternative del latte;
- le misure finalizzate ad evitare eventuali distorsioni di concorrenza;
- le prospettive per lo sviluppo di nuovi mercati.

L'analisi di mercato deve far riferimento a un periodo minimo di 5 anni per i formaggi a lunga stagionatura (oltre i 9 mesi), di 3 per gli altri;

- 2) descrivere chiaramente i meccanismi adottati per la regolazione produttiva, specificando i termini dell'eventuale adozione di vincoli qualitativi, quantitativi (indicazioni produttive di riferimento – quote produttive) e della relativa contribuzione aggiuntiva. Possono essere previste modalità differenziate rivolte alla salvaguardia della capacità dei caseifici di acquisire nuove quote di mercato all'estero;
- 3) prevedere un monitoraggio annuale del mercato relativo al formaggio in questione e ai prodotti lattiero – caseari ad esso collegati individuando specificatamente i prodotti da osservare, al fine di controllare che il piano non abbia effetto su altri prodotti e non ne danneggi la commercializzazione;
- 4) illustrare le azioni da realizzare con le risorse derivate da un'eventuale contribuzione aggiuntiva (es. ritiri temporanei, promozione ecc), monitorando l'efficacia di tali azioni ai fini del raggiungimento degli obiettivi del piano;
- 5) prevedere le misure atte a garantire l'accesso di nuovi produttori e a salvaguardare i piccoli. (Ad esempio, nel caso di definizione di quote produttive, può essere prevista una riserva per eventuali nuovi operatori o per determinate categorie o territori - giovani, montagna ecc.);
- 6) prevedere azioni per il mantenimento della qualità e/o dello sviluppo del prodotto.

Il Piano deve garantire:

- 1) che tutti i soggetti aventi titolo (produttori di latte e caseifici), siano correttamente informati in merito al Piano, tenendo conto delle diverse realtà cooperative e private;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- 2) chiarezza nell'attribuzione delle eventuali indicazioni produttive di riferimento. Queste devono essere assegnate in maniera evidente ai produttori o ai caseifici, deve esserne specificata l'unità di misura (Kg di latte o Kg di formaggio) ed i meccanismi di eventuale trasferimento;
- 3) flessibilità nella gestione del punto d'equilibrio produttivo e conseguentemente nella gestione delle quote produttive. Il piano deve specificare il punto di riferimento produttivo di partenza e prevedere un obiettivo finale di produzione, definendo meccanismi di adeguamento in relazione all'andamento del mercato;
- 4) trasparenza nelle modalità di utilizzo dell'eventuale contribuzione differenziata che deve prevedere azioni rivolte a creare condizioni di stabilità del mercato (es. promozione, export, ritiri temporanei, accordi con la GDO ecc.).

Il piano non deve:

- 1) prevedere la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;
- 2) riguardare transazioni successive alla prima commercializzazione;
- 3) prevedere divieti di produzione di formaggio oltre una determinata quota al fine di non rendere indisponibile una percentuale eccessiva di prodotto;
- 4) creare pregiudizi nelle trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PIANO DI REGOLAZIONE DELL'OFFERTA

Il piano di regolazione dell'offerta è presentato dai soggetti legittimati alla Regione o Provincia Autonoma nel cui territorio ricade la produzione del formaggio oggetto del piano e contestualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ufficio PIUE VI. Nel caso in cui il territorio in cui ricade la produzione oggetto del piano investa più Regioni/Province Autonome, il piano è presentato alla Regione/Provincia Autonoma dove si realizza la maggioranza della produzione del formaggio oggetto del piano che funge da capofila ed ha il coordinamento dell'istruttoria.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

L'istanza per l'adozione del Piano è presentata via PEC o in formato cartaceo agli indirizzi istituzionali, è sottoscritta dal legale rappresentante ed è accompagnata, pena l'irricevibilità della stessa, dai seguenti allegati:

- a) piano di regolazione dell'offerta
- b) delibera del competente organo decisionale dal quale risulti la volontà di presentare il piano di regolazione dell'offerta;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 del soggetto legittimato alla presentazione del Piano che attesti:
 - l'accordo preventivo di adesione al piano di regolazione dell'offerta di almeno i 2/3 dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno i 2/3 del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio;
 - l'accordo preventivo di adesione al piano di regolazione dell'offerta di almeno i 2/3 dei produttori del formaggio che rappresentino almeno i 2/3 della produzione del formaggio oggetto del piano nell'area geografica in cui ricade la produzione dello stesso;
- d) elenco, secondo il modello di cui all'Allegato A, di tutti i produttori di latte che hanno aderito all'accordo preventivo con la specifica dei quantitativi di latte ascrivibili ad ogni soggetto, singolo o associato. I quantitativi di latte indicati devono essere quelli destinati alla produzione del formaggio cui si riferisce il piano. L'elenco va inviato anche in formato elaborabile (tipo Excel)
- e) elenco, secondo il modello di cui all'Allegato B, di tutti i produttori di formaggio che hanno aderito all'accordo preventivo con la specifica dei quantitativi di formaggio ascrivibili ad ogni soggetto. L'elenco va inviato anche in formato elaborabile (tipo Excel)

7. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'istruttoria della domanda è effettuata in via preliminare dalla Regione o Provincia Autonoma nel cui territorio ricade la produzione del formaggio oggetto del piano di regolazione dell'offerta (o dalla Regione/Provincia Autonoma capofila) e poi dal Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP istituito con DM 13.3.2013.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

La Regione o Provincia Autonoma nel cui territorio ricade la produzione del formaggio oggetto del piano di regolazione dell'offerta (o la Regione/provincia Autonoma capofila) alla quale è presentato il piano effettua l'istruttoria preliminare del piano verificando:

- la completezza amministrativa dell'istanza presentata;
- la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 6, lettera c), attraverso i dati richiesti agli Organismi di controllo. Il controllo riguarderà a campione anche i singoli produttori aderenti all'accordo (1% dei produttori di latte con un minimo di 20; 10% dei caseifici con un minimo di 10);
- le adesioni all'accordo preventivo, con un controllo a campione delle sottoscrizioni dei singoli produttori o delle deliberazioni dell'organo decisionale della cooperativa/OP.

L'istruttoria preliminare si conclude entro 60 giorni dalla data di ricezione del piano con la trasmissione al Ministero, a cura della Regione o Provincia Autonoma (o della Regione/Provincia Autonoma capofila) degli esiti dell'istruttoria unitamente ai riferimenti dei rappresentanti regionali designati a partecipare alla riunione del Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP che si riunisce entro 30 giorni dalla ricezione dell'esito dell'istruttoria preliminare.

8. CONTROLLI

Al fine di garantire il rispetto delle condizioni previste dal Piano, il soggetto proponente invia annualmente una relazione, supportata dai dati del monitoraggio di cui sopra, per documentare l'effetto del piano. Il Comitato si riunisce per verificare la suddetta documentazione, avvalendosi anche di dati statistici sull'andamento del settore (produzione, prezzi, andamento delle esportazioni ecc.). Nelle suddette riunioni il Comitato, allo scopo di raggiungere l'obiettivo stabilito al punto 7b) delle linee guida, può individuare ulteriori azioni di monitoraggio e controllo.
